



Nautica Reale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA
TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



NATANTI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

MOD. 5254 RCA - Ed. 01/2019



GLOSSARIO	pag. 4 di 34
CONDIZIONI GENERALI	pag. 7 di 34
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Cosa assicura	pag. 12 di 34
Cosa non assicura	pag. 15 di 34
Come avviene la gestione dei sinistri	pag. 17 di 34
SEZIONE DANNI	
Cosa assicura	pag. 18 di 34
Cosa non assicura	pag. 21 di 34
Come assicura	pag. 23 di 34
Come avviene la gestione dei sinistri	Pag. 24 di 34
SEZIONE TUTELA LEGALE	
Cosa assicura	pag. 26 di 34
APPENDICE NORMATIVA	pag. 32 di 34



GLOSSARIO

*Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza
(in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)*

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per Legge in relazione alla navigazione del natante.

CONDUCENTE

Il Comandante e/o lo Skipper e/o il timoniere del natante al quale è affidata la navigazione dello stesso nonché le persone che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente, prendono parte alle manovre del natante.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione (può identificarsi con l'Assicurato).

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INTERMEDIARIO

La persona *fisica* o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

LEGGE

Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 – “Codice delle Assicurazioni Private”, ed il regolamento di esecuzione, (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

MINIMO DI SCOPERTO

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.



NATANTE

- **UNITÀ DA DIPORTO** ovvero la costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto così come definite dalla Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni.
- **MOTORE AMOVIBILE** di qualsiasi potenza.
- **MOTOSCAFO E IMBARCAZIONE** di stazza lorda non superiore a 25 t. adibiti ad uso privato o al servizio pubblico di trasporto persone.

Sono compresi gli accessori incorporati o fissati allo scafo, le attrezzature veliche e le dotazioni di legge.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente, quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del natante assicurato e la sottoscrizione delle Parti.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.

RELITTO

Natante danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale al momento del sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

VALORE COMMERCIALE

Il valore del natante in comune commercio..

NOTA BENE: le parti evidenziate in *grassetto* devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in *polizza*, se è stato pagato il *premio* o la prima rata di *premio*; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza.

In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle singole scadenze, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (art. 1901 comma 2 Codice Civile).

Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.

Reale Mutua rilascia, su richiesta del *Contraente*, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui tali documenti siano stati sottratti, smarriti, distrutti o si siano deteriorati. In questo ultimo caso Reale Mutua rilascia il duplicato previa restituzione dei documenti stessi deteriorati. Reale Mutua si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo *premio* è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal *Contraente* e riportate in *polizza*.

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del *premio* le dichiarazioni relative alla residenza del *proprietario* o alle caratteristiche tecniche del *natante*.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a Reale Mutua e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile, Reale Mutua qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all'art. 144 della Legge in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso l'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE - LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'assicurazione vale per la navigazione nel mare Mediterraneo entro gli stretti, nelle acque interne dei Paesi Europei e nelle acque territoriali delle Isole di Capo Verde e Isole Canarie.

Per i danni verificatisi a terra, l'assicurazione vale quando il *natante* si trova sul territorio dei Paesi bagnati dal mare Mediterraneo o sul territorio della Svizzera.

1.4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

Reale Mutua è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal *Contraente* per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

1.5 RINNOVO DEL CONTRATTO

Al termine dell'annualità è facoltà del *Contraente* rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del *premio* relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da Reale Mutua, che provvederà alla consegna del certificato e del contrassegno.

Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.

1.6 DIRITTO DI RECESSO – (valido solo per le polizze stipulate a distanza)

Il *Contraente* entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del *premio*, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all'*Intermediario* con cui il contratto è stato concluso e a Reale Mutua, allegando in originale scheda di *polizza*, contrassegno e certificato di assicurazione.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r.

Alla ricezione di tutti i documenti Reale Mutua è tenuta a rimborsare la parte di

NOTA BENE: le parti evidenziate in *grassetto* devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.7 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La sospensione del contratto non è consentita.

1.8 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE

Il trasferimento della proprietà del *natante* o la sua consegna in “conto vendita”, comprovata mediante documentazione determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:

A SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l’alienante, **previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al *natante* alienato**, chieda che il contratto sia reso valido per altro *natante* di sua proprietà, Reale Mutua provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato, il contrassegno per il nuovo *natante*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:

- in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

B CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, **il *Contraente*, perfezionato il trasferimento di proprietà del *natante*, è tenuto a darne immediata comunicazione all’acquirente e a Reale Mutua, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante l’emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di *premio*.**

Finché Reale Mutua non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del *natante*, il *Contraente* è tenuto al pagamento dei premi successivi.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso *natante* l’acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.

C RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l’alienante del *natante* non richieda che il contratto sia reso valido per altro *natante* di sua proprietà e l’acquirente non subentri nel contratto di assicurazione, il contratto è risolto ai sensi dell’art. 171 comma

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

1 lettera a), della Legge. Reale Mutua provvederà a restituire la parte di *premio* corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, **dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno e della consegna dei documenti attestanti la vendita del *natante*.**

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del *natante*, la parte di *premio* corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

1.9 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL NATANTE

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva all'estero del *natante*, **il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua fornendo le relative attestazioni e a riconsegnare il certificato di assicurazione e il contrassegno.**

Per la Sezione Responsabilità Civile, Reale Mutua restituisce la parte residua di *premio* corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno e della documentazione sopra indicata.

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile, in caso di cessazione del rischio a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza* che comporti la perdita totale e definitiva del *natante* assicurato e senza sostituzione con altro *natante*, Reale Mutua rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di *premio*, al netto dell'imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del *premio* pagato. **Relativamente alla garanzia interessata dal *sinistro* non si procede invece ad alcun rimborso di *premio* ed il *Contraente*, nel caso di frazionamento del *premio* di *polizza*, è tenuto a completarne il pagamento annuo.**

Qualora il *Contraente* chieda che il contratto relativo al *natante* distrutto, esportato o demolito sia reso valido per un altro *natante* di sua proprietà, Reale Mutua provvederà al conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

- in vigore al momento della precedente scadenza anniversaria, per la Sezione Responsabilità Civile;
- in vigore al momento della variazione, per le altre Sezioni.

1.10 FURTO TOTALE DEL NATANTE

In caso di furto totale del *natante*, la *polizza* cessa la sua operatività a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. **Il *Contraente* deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Poiché Reale Mutua è tenuta comunque a prestare la garanzia di Responsabilità Civile sino alla scadenza indicata sul certificato, non è ammessa in alcun caso la sostituzione del *natante* ed il relativo *premio* versato è acquisito da Reale Mutua.**

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile, Reale Mutua rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di *premio*, al netto dell'imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del *premio* pagato. **Relativamente alla garanzia Furto totale non si procede invece ad alcun rimborso di *premio* ed il *Contraente*, nel caso di frazionamento del *premio* di *polizza*, è tenuto a completarne il pagamento annuo.**

1.11 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente/Assicurato*.

1.12 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al *premio*, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Reale Mutua.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

COSA ASSICURA

2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, **entro i massimali convenuti in polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della *Legge*, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della navigazione o della giacenza in acqua del *natante* indicato nella *polizza*.

La garanzia opera anche:

- a. per i danni causati dal *natante* durante la navigazione o la giacenza in acque private;
- b. per i danni involontariamente cagionati a cose di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del *natante* **con l'applicazione, in caso di sinistro, di una franchigia assoluta di € 100. Reale Mutua conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del *natante* od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate;**
- c. per i danni provocati a terra dal *natante* ossia i danni cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni di alaggio (manovra per portare un *natante* all'asciutto), varo (manovra per portare un *natante* in acqua), trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo. La garanzia, per i danni a cose di terzi cagionati da *incendio* del *natante*, è prestata **con il limite di € 50.000.**

Reale Mutua non indennizza i danni causati:

- ai dipendenti dell'*Assicurato* addetti al servizio del *natante*;
 - alle cose che l'*Assicurato* detiene a qualsiasi titolo;
 - alle cose lasciate a bordo da ospiti o dipendenti dell'*Assicurato* addetti al servizio del *natante*;
 - al mezzo che effettua il trasporto ed alle cose che si trovano sul medesimo, sia durante il trasporto stesso sia durante le operazioni di carico e scarico;
 - dalla caduta del *natante* trasportato.
- d. per i danni involontariamente cagionati a terzi quando il *natante* navighi con il solo ausilio delle vele;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

- e. per i danni involontariamente cagionati a terzi da barche a vela durante la partecipazione a regate veliche;
- f. per i danni provocati durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua relativamente agli hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica).

Reale Mutua non indennizza i danni causati dal battello di servizio in dotazione al *natante* assicurato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del *natante* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

2.1.1 NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo *conducente* anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame;
- l'istruttore solo durante l'esame dell'allievo *conducente*.

2.2 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA (valide soltanto se espressamente richiamate)

A ATTIVITÀ IDROSCIATORIA - TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO

Reale Mutua assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino di sciatori, paracaduti ascensionali e deltaplani.

B ATTIVITÀ DI TRAINO SILURI E GALLEGGIANTI GONFIABILI

Reale Mutua assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino di siluri e galleggianti gonfiabili.

C ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I LIMITI DI NAVIGAZIONE

In deroga al punto 1.3) Estensione territoriale – Limiti di navigazione, l'assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Oceano Atlantico fra Oporto e Casablanca.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

2.3 PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

Per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi *massimali* di Responsabilità civile indicati sulla *polizza* **i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria** e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.



NOTA BENE: le parti evidenziate in **grassetto** devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

COSA NON ASSICURA

2.4 SOGGETTI ESCLUSI

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal *conducente* del *natante* assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- 1) il *proprietario* del *natante*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente* con patto di riservato dominio ed il *locatario* in caso di *natante* concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del *conducente* o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- 3) ove l'*Assicurato* sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

2.5 ESCLUSIONI E RIVALSA

Reale Mutua eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.

A Conducente non abilitato alla guida

L'assicurazione non è operante se il *conducente* di *natante* soggetto all'obbligo di guida con patente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, Reale Mutua rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:

- 1) se al momento del *sinistro*, il *natante* è guidato da persona con patente scaduta, **a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti**; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo **sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del *sinistro* stesso**;
- 2) se, al momento del *sinistro*, il *natante* è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell'esame teorico e pratico.

B Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope

L'assicurazione non è operante quando il *natante*, al momento del *sinistro*, è condotto da persona che si trovi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope in violazione delle disposizioni vigenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

- C Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti**
L'assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.
- D Natante che non ha ottenuto il rilascio del certificato di sicurezza**
L'assicurazione non è operante se il *natante*, al momento del *sinistro*, risulta non aver ottenuto il rinnovo del certificato di sicurezza prescritto dalle norme in vigore.
- E Mancata osservanza delle disposizioni per natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea", natanti con targa prova, natanti adibiti a scuola guida**
- 1) L'assicurazione non è operante nel caso di *natante* con "autorizzazione alla navigazione temporanea" (D.Lgs. 18/07/2005 n. 171, artt. 31 e ss) se, al momento del *sinistro*, la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
 - 2) l'assicurazione non è operante nel caso di *natante* con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni di legge che ne disciplinano l'utilizzo;
 - 3) l'assicurazione non è operante nel caso di *natante* adibito a scuola guida, se durante la guida dell'allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle legge vigente.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI

2.6 DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro* deve essere trasmessa all'*Intermediario* a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro tre giorni dalla data del *sinistro* o da quando l'*Assicurato* ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere il numero della *polizza*, la data, il luogo e le modalità del fatto, le indicazioni delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di *sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Reale Mutua ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

2.7 GESTIONE DELLE VERTENZE

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

COSA ASSICURA

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del *natante* causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano richiamate sulla *polizza*, **con l'applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti.**

3.2 FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *natante* durante la navigazione dopo l'avvenuto furto o la rapina.

L'operatività della garanzia furto parziale è subordinata alle seguenti condizioni:

- **il motore fuoribordo deve essere fissato al *natante* con un efficiente antifurto ed il furto deve essere avvenuto con effrazione;**
- **le dotazioni di legge devono essere ricoverate in un vano chiuso a chiave ed il furto deve essere avvenuto con effrazione.**

La garanzia viene prestata con l'applicazione, sul danno indennizzabile, della franchigia fissa o dello scoperto e relativo minimo indicati in polizza. La franchigia o il minimo di scoperto indicati in polizza sono raddoppiati nel caso in cui il furto avvenga quando il *natante* si trovi incustodito.

In caso di furto totale, ad integrazione dell'indennizzo, l'assicurazione vale per il rimborso del compenso dovuto al ritrovatore, in caso di ritrovamento del *natante*, **fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso con il massimo di € 500.**

3.3 INCENDIO

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio del *natante* assicurato.

La garanzia si estende inoltre:

- ai danni da *incendio* sviluppatosi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. **Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto sul danno indennizzabile del 10% con il minimo di € 250;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in *grassetto* devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

- al rimborso delle spese di rimorchio del *natante*, quando lo stesso sia impossibilitato a spostarsi con i propri mezzi, **entro il limite del capitale assicurato e con il massimo di € 1.000**.

Reale Mutua tiene inoltre indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, **fino alla concorrenza di € 250.000 per sinistro**, per i danni involontariamente cagionati dall'*incendio*, fumo, *esplosione* e *scoppio* del *natante* non in navigazione:

- a cose di terzi;
- al locale utilizzato come rimessa, condotto in locazione dal proprietario del *natante* assicurato.

3.4 ATTI VANDALICI

Atti di vandalismo intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

3.5 PERDITA TOTALE

Perdita totale dell'unità da diporto assicurata che sia avvenuta:

- durante la navigazione, la giacenza in acqua, l'alaggio e il varo, in conseguenza di tempesta, naufragio, collisione, urto ed in genere di tutti gli accidenti della navigazione;
- durante la giacenza e gli spostamenti a terra in conseguenza di caduta dell'unità da diporto dall'invasatura o di incidenti stradali o ferroviari in genere.

Si ha perdita totale allorché l'unità da diporto vada totalmente perduta, senza prospettive di recupero. E' equiparato a perdita totale dell'unità da diporto anche il danno che comporta spese di riparazione e ripristino superiori al 75% del *valore commerciale* che l'unità da diporto aveva prima del *sinistro*.

Ad integrazione dell'indennizzo, l'assicurazione vale anche per il rimborso delle spese sostenute per ritrovare o recuperare l'unità da diporto perita, **fino alla concorrenza del 20% della stessa con il massimo di € 1.000**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

3.6 CALAMITÀ NATURALI

- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
- terremoti o eruzioni vulcaniche, **con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per natante assicurato;**

a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

COSA NON ASSICURA

3.7 DELIMITAZIONI

- **Reale Mutua non indennizza i danni causati al *natante da*:**
 - a atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;**
 - b fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *sinistro*;**
 - c partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di regate veliche;**
 - d dolo dell'*Assicurato*, delle persone delle quali egli debba rispondere a norma di legge, dei suoi dipendenti o delle persone alle quali sia stato affidato, a qualsiasi titolo, il *natante*, nonché delle persone con loro conviventi.**
- **Relativamente alla garanzia 3.2) "Furto totale o parziale", Reale Mutua non indennizza i danni subiti da *natanti* rimasti incustoditi per più di otto giorni consecutivi.**
- **Relativamente alla garanzia 3.3) "Incendio", Reale Mutua non indennizza i danni causati da semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da *incendio*.**
- **Relativamente alla garanzia di responsabilità per danni a cose di terzi o al locale utilizzato come rimessa in locazione all'*Assicurato*, Reale Mutua non risarcisce i danni:**
 - a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
 - b da inquinamento o da contaminazione.**
- **Relativamente alla garanzia 3.5) "Perdita Totale", Reale Mutua non indennizza i danni:**
 - a subiti da *natanti* che, senza persone a bordo, non stazionino in porto o in acque protette o non siano ricoverati in rimessa subito chiusa a chiave o in altri luoghi sorvegliati;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

- b da incendi, calamità naturali, da atti vandalici e fatti dolosi di terzi;**
- c causati da vizi occulti intrinseci o deficienze di manutenzione o da innavigabilità del *natante*;**
- d subiti a causa di rimorchio attivo o passivo di soccorso, salvo i casi di comprovata urgenza o necessità;**
- e causati da carico di persone o di cose eccedente quello per cui il *natante* è abilitato;**
- f verificatisi in occasione di uso del *natante* per commettere un reato;**
- g determinati da abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti o psicotrope.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

COME ASSICURA

3.8 VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato indicato nella *polizza* deve corrispondere:

- a al *valore commerciale* del *natante* compresi gli accessori incorporati o fissati allo scafo, le attrezzature veliche, le dotazioni di legge;
- b al *valore commerciale* dei relativi accessori non di serie dichiarati in *polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI

3.9 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a **dare avviso del *sinistro* all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, luogo in cui si trova il *natante*;**
- b **fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di *incendio*, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici;**
- c **presentare su richiesta di Reale Mutua ogni ulteriore documento eventualmente richiesto.**

Il *Contraente* o l'*Assicurato* non deve provvedere a far riparare il *natante* prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima urgenza.

3.10 RITROVAMENTO DEL NATANTE RUBATO

In caso di ritrovamento del *natante* rubato, il *Contraente* o *Assicurato* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia; se il *natante* viene ritrovato dopo l'indennizzo è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del *natante*. L'*Assicurato* ha facoltà di chiedere e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il *natante* resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del *natante* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Reale Mutua e l'*Assicurato*. Qualora il *natante* venga recuperato prima dell'indennizzo, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l'*Assicurato* abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del *natante* assicurato.

3.11 DETERMINAZIONE DEL DANNO

- IN CASO DI DANNO TOTALE si stima il *valore commerciale* del *natante* al momento del *sinistro* compresi gli accessori incorporati o fissati allo scafo, le attrezzature veliche e le dotazioni di legge.
- IN CASO DI DANNO PARZIALE si stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

dovuto all'età ed allo stato del *natante*. **Qualora il *sinistro* si verifichi entro dodici mesi dalla data di immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dell'ammontare del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento.** In nessun caso Reale Mutua potrà pagare un importo superiore al *valore commerciale* del *natante* al momento del *sinistro*, al netto del valore del *relitto*.

Se al momento del *sinistro* il valore del *natante*, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.8), è maggiore del valore assicurato, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori. Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *natante*, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero.

Reale Mutua ha il diritto di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del *natante* danneggiato in cantiere di sua fiducia; del pari ha diritto di sostituire il *natante* o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate in luogo di pagarne la relativa somma liquidata, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro* corrispondendone il controvalore.

L'Assicurato non ha il diritto di abbandonare a Reale Mutua, né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal *sinistro* o eventuali recuperi, salvo quanto previsto al punto 3.12).

3.12 RELITTO

Qualora il *natante* sia da considerarsi *relitto*, Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*.

3.13 SCOPERTO O FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, Reale Mutua corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di *polizza*, **deducendo lo scoperto e il relativo minimo o franchigia indicati in *polizza*.**

3.14 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione del *sinistro* ha luogo mediante accordo tra le Parti. **Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall'Assicurato secondo le procedure dell'arbitrato.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati, i *sinistri* di Tutela legale sono gestiti per conto di Reale Mutua da ARAG SE RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA con sede in Verona, 37135 - Viale del Commercio 59, in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione. L'*Assicurato* ha facoltà di rivolgersi direttamente all'ARAG.

COSA ASSICURA

4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua, **nel limite del massimale convenuto in polizza**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in *polizza*. Tali oneri sono:

- a le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante "convenzione di negoziazione assistita";
- b le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. **Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
- c le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 4.7) "Gestione del sinistro";
- d le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 4.7) "Gestione del sinistro";
- e le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- f le spese di giustizia;
- g Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- h le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- i le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- l le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato per la



NOTA BENE: le parti evidenziate in *grassetto* devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

- decisione di controversie previste dalla *polizza*;
- m le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta**.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, Reale Mutua e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 4.5) "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale".

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa *polizza*, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'*Assicurato/Contraente*.

4.2 PRESTAZIONI GARANTITE

La garanzia riguarda esclusivamente i casi assicurativi il *natante* assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

- a controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal *conducente* autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
- b difesa penale del proprietario, *conducente* autorizzato e trasportati per delitto colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza della navigazione;
- c istanza di dissequestro del *natante* assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente da navigazione;
- d istanza di modifica del provvedimento di sospensione e/o revoca della patente in conseguenza di incidente da navigazione.

4.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente *polizza*, per insorgenza del *sinistro* si intende:

- a per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il contratto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua, nei modi e nei termini del successivo art. 4.5) "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale" entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la *polizza* in vigore sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente di Reale Mutua, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della *polizza* precedente decorre dalla cessazione della *polizza* in vigore anziché dalla cessazione della *polizza* precedente.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- a vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
- b procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

4.4 DELIMITAZIONI

L'Assicurato è tenuto a:

- a. regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- b. ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Reale Mutua e/o ARAG non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.



NOTA BENE: le parti evidenziate in *grassetto* devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ed il legale che stabiliscono compensi professionali.

L'assicurazione non è operante:

- a per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'*Assicurato*;**
- b per le spese relative alle controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;**
- c se il *natante*, indicato nella *polizza*, non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile;**
- d nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;**
- e se il *conducente* del *natante* non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;**
- f in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- g in relazione a fatti derivanti da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**
- h in relazione a fatti derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;**
- i in relazione a fatti derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività, nonché da inquinamento non accidentale dell'ambiente;**
- j per le controversie di natura contrattuale.**
- k) all'adesione ad azioni di classe (class action);**
- l) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.**

4.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. *L'Assicurato* deve presentare ad ARAG denuncia del caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata di idonea documentazione incluso ogni mezzo di prova a disposizione necessario per permettere ad ARAG di tutelare gli interessi dell'*Assicurato*.
2. Limitatamente alla fase giudiziale, *l'Assicurato* ha il diritto di scegliere

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto:

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 5.1) Oggetto dell'assicurazione.

Al momento della denuncia del *sinistro*, l'*Assicurato* comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.

3. Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, ARAG, può nominare direttamente il legale.
4. L'*Assicurato* deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere ad ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
5. L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con Reale Mutua e/o ARAG.
6. Reale Mutua e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.

4.6 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente Reale Mutua o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

4.7 GESTIONE DEL SINISTRO

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione sia obbligatoria.



NOTA BENE: le parti evidenziate in *grassetto* devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'*Assicurato* comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere a Reale Mutua di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 5.4 per la trattazione giudiziale. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.
4. E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:
 - la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
 - a nomina di Consulenti Tecnici di Parte.
5. Reale Mutua non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.
6. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e Reale Mutua, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
7. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

4.8 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 123 - NATANTI

1. Le unita' da diporto, con esclusione delle unita' non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilita' civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attivita' produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
3. L'obbligo assicurativo e' esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale e' di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unita' da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

ART. 127 - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e' comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2. L'impresa di assicurazione e' obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e' valido il certificato. Il contrassegno e' esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.

4. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

1. Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

ART. 171 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO O DEL NATANTE

1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
 - a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;
 - b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
 - c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia e' valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.

ART. 144 - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e' stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione e' chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.



Data ultimo aggiornamento: 31/10/2018

Servizio Clienti
Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

Assistenza stradale,
per l'abitazione e la salute

800 092 092

24 ore su 24
7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5254 RCA



REALE GROUP

TOGETHER MORE

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.